

BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA



ATTO COSTITUTIVO	
L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di Luglio, nel Palazzo	
Comunale di Tavarnelle Val di Pesa, con la presente scrittura privata valida	
ad ogni effetto di legge tra:	
Il Comune di Barberino Val d'Elsa (C.F. 01337910481), con sede in	
Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49, in persona del proprio legale	
rappresentante, il Sindaco Sig. Maurizio Semplici, nato a Castelnuovo	
Berardenga (SI), il 21.07.1948, in esecuzione della deliberazione del	
Consiglio Comunale n. 42 del 21 luglio 2010, allegata al presente atto in	
copia autentica (allegato A);	
Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa (C.F. 01216860484), con sede in	
Tavarnelle Val di Pesa, Piazza Matteotti n. 39, in persona del proprio legale	
rappresentante, il Sindaco Sig. Sestilio Dirindelli, nato a Tavarnelle Val di	
Pesa (FI), il 31.01.1954, in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
Comunale n. 31, del 21 luglio 2010, allegata al presente atto in copia	
autentica (allegato B);	
Si conviene e stipula quanto segue:	
Art. 1	
Tra i Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa come sopra	
rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto è costituita, ai sensi e	
per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, l'Unione dei	
Comuni denominata "Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Barberino	
Val d'Elsa Tavarnelle Val di Pesa".	
Art. 2	
L'Unione è Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.	






BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Art. 3	
L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità	
di funzioni e servizi ad essa conferiti dai Comuni aderenti, come specificato	
nello Statuto, nonché funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e da	
altri Enti Pubblici.	
L'Unione rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo	
territorio, ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale e	
concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione promuovere la	
progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la	
costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi	
comunali.	
L'Unione promuove e favorisce l'adesione di altri Comuni secondo quanto	
disposto dallo Statuto.	
Art. 4	
Art. 4 L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49.	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49. Art. 5	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49. Art. 5 L'Unione ha durata illimitata.	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49. Art. 5 L'Unione ha durata illimitata. Art. 6	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49. Art. 5 L'Unione ha durata illimitata. Art. 6 Il termine per l'elezione dei Consiglieri Comunali che vanno a comporre il	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49. Art. 5 L'Unione ha durata illimitata. Art. 6 Il termine per l'elezione dei Consiglieri Comunali che vanno a comporre il Consiglio dell'Unione è stabilito in 30 giorni dalla data della stipula del	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49. Art. 5 L'Unione ha durata illimitata. Art. 6 Il termine per l'elezione dei Consiglieri Comunali che vanno a comporre il Consiglio dell'Unione è stabilito in 30 giorni dalla data della stipula del presente atto costitutivo da parte dei Comuni aderenti.	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49. Art. 5 L'Unione ha durata illimitata. Art. 6 Il termine per l'elezione dei Consiglieri Comunali che vanno a comporre il Consiglio dell'Unione è stabilito in 30 giorni dalla data della stipula del presente atto costitutivo da parte dei Comuni aderenti. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Presidente	
L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, Via Cassia n. 49. Art. 5 L'Unione ha durata illimitata. Art. 6 Il termine per l'elezione dei Consiglieri Comunali che vanno a comporre il Consiglio dell'Unione è stabilito in 30 giorni dalla data della stipula del presente atto costitutivo da parte dei Comuni aderenti. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Presidente temporaneo, nella figura del Sindaco del Comune di Tavarnelle Val di Pesa,	







1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1	
deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.	
Nel corso della prima seduta, in cui le funzioni del Segretario sono svolte	
dal Segretario Generale del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, il Consiglio	
dell'Unione esamina le condizioni degli eletti dichiarandone le eventuali	
incompatibilità ed elegge il Presidente dell'Unione secondo le modalità	
previste dallo Statuto.	
Art. 7	
Lo Statuto dell'Unione, approvato dai singoli Consigli Comunali unitamente	
al presente Atto, con le modalità richieste dall'art. 32, comma 2°, del D.Lgs.	
n. 267/2000, disciplina:	
i principi fondamentali dell'Unione;	
le funzioni esercitate dall'Unione;	
• gli organi di governo dell'Unione;	
• l'organizzazione;	
l'ordinamento finanziario e contabile;	
durata,recesso e scioglimento;	
modifiche statutarie.	
Art. 8	
Dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31 dicembre 2010 il	
Servizio di Tesoreria è affidato al Tesoriere del Comune di Tavarnelle Val di	
Pesa.	
Art. 9	
Per quanto non stabilito si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia	
di Enti Locali e a quanto previsto dallo Statuto.	
Letto approvato e sottoscritto	





BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Il Sindaco del Comune di Barberino Val d'Elsa	
Il Sindaco del Comune di Tavarnelle Val di Pesa	